

Bruxelles, 25 giugno 2026
(OR. en)

9977/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0151 (NLE)

COPEN 208
EUROJUST 20
JAI 703

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 283 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica algerina democratica e popolare competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 283 final.

All.: COM(2026) 283 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.6.2026
COM(2026) 283 final

2026/0151 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica algerina democratica e popolare competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale

RELAZIONE

La presente proposta riguarda la firma di un accordo tra l'Unione europea e l'Algeria sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità dell'Algeria competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale (in seguito denominato "accordo").

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) coordina le indagini e le azioni penali relative a forme gravi di criminalità transfrontaliera in Europa e nel resto del mondo. In quanto polo dell'Unione europea (UE) per la cooperazione giudiziaria in materia penale, Eurojust sostiene le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale.

In un mondo globalizzato, l'esigenza di cooperazione tra le autorità giudiziarie coinvolte nelle indagini e nel perseguimento di reati gravi non si ferma alle frontiere dell'Unione. Con l'aumento della criminalità transfrontaliera, è fondamentale ottenere informazioni al di fuori della propria giurisdizione. Eurojust dovrebbe quindi essere in grado di cooperare strettamente e scambiare dati personali con autorità giudiziarie di paesi terzi selezionati nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1727¹ (in seguito denominato "regolamento Eurojust"). Allo stesso tempo, ai fini della protezione dei dati personali è importante assicurare garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Eurojust può scambiare dati personali operativi con paesi terzi se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento Eurojust:

- la Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 57, che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, oppure, in mancanza di una tale decisione di adeguatezza, sono offerte o sussistono garanzie adeguate in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, oppure, in mancanza sia di una decisione di adeguatezza sia di tali garanzie adeguate, si applicano deroghe per situazioni specifiche a norma dell'articolo 59 paragrafo 1;
- è stato concluso prima del 12 dicembre 2019 un accordo di cooperazione tra Eurojust e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 26 bis della decisione 2002/187/GAI², che consente lo scambio di dati personali operativi; oppure
- è stato concluso un accordo internazionale tra l'Unione europea e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Attualmente Eurojust ha concluso accordi di cooperazione ai sensi dell'articolo 26 bis della

¹ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

² GU L 063 del 6.3.2002, pag. 1.

decisione 2002/187/GAI che consentono lo scambio di dati personali con Montenegro, Ucraina, Moldova, Liechtenstein, Svizzera, Macedonia del Nord, Stati Uniti, Islanda, Norvegia, Georgia, Albania e Serbia. A norma dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento Eurojust, tali accordi di cooperazione rimangono validi.

Da quando è entrato in applicazione il regolamento Eurojust, il 12 dicembre 2019, e conformemente al trattato, la Commissione è competente per negoziare, a nome dell'Unione, accordi internazionali con paesi terzi per la cooperazione e lo scambio di dati personali con Eurojust. In linea con il capo V del regolamento Eurojust, se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con partner esterni mediante accordi di lavoro, i quali tuttavia non possono costituire di per sé la base giuridica per lo scambio di dati personali.

L'accordo fornisce una base giuridica per lo scambio di dati personali ai fini della cooperazione giudiziaria in materia penale, assicurando nel contempo garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra Eurojust e paesi terzi selezionati, la Commissione ha adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi³.

Il Consiglio ha concesso l'autorizzazione il 1° marzo 2021, ha adottato una serie di direttive di negoziato e ha nominato un comitato speciale per assisterlo in tale compito⁴.

Vari cicli di negoziati e scambi scritti hanno avuto luogo tra aprile 2022 e agosto 2025, quando i negoziatori hanno raggiunto un accordo a livello tecnico su un testo. La proposta è stata discussa con gli Stati membri dell'UE in seno al gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" (COPEN). L'Algeria ha dato il suo accordo definitivo il 3 febbraio 2026.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti in materia di cooperazione giudiziaria tra Eurojust e i paesi terzi**

L'accordo è stato negoziato tenendo conto delle direttive di negoziato globali adottate dal Consiglio, insieme all'autorizzazione a negoziare, il 1° marzo 2021. L'accordo è inoltre coerente con la politica dell'Unione vigente nel settore della cooperazione giudiziaria.

³ Raccomandazione di decisione del Consiglio, del 19 novembre 2020, che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi (COM(2020) 743 final).

⁴ Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Argentina, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, il Brasile, la Colombia, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi, adottata mediante procedura scritta il 1° marzo 2021 (CM 1990/21), documento 6153/21 + ADD 1.

Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi per migliorare la cooperazione nell'ambito dello scambio di informazioni tra gli Stati membri nonché tra le agenzie dell'Unione e i paesi terzi. Il regolamento (UE) 2023/2131, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo⁵, rafforza il quadro per la cooperazione con i paesi terzi sul versante di Eurojust, fornendo una solida base giuridica per il distacco di un procuratore di collegamento di un paese terzo presso Eurojust e la cooperazione con Eurojust.

Inoltre il regolamento (UE) 2022/838, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra⁶, presenta uno stretto collegamento con i paesi terzi. Entrambi gli atti legislativi sottolineano l'importanza di una stretta cooperazione con i paesi terzi per indagare e perseguire i reati gravi.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con le altre normative dell'Unione.

Le relazioni tra l'UE e l'Algeria si basano sull'accordo di associazione entrato in vigore nel 2005. Le priorità di partenariato adottate nel 2017 orientano le relazioni per il periodo 2021-2027, in particolare il dialogo politico, la governance, lo Stato di diritto e la promozione dei diritti fondamentali, nonché il dialogo strategico e in materia di sicurezza.

Gli attuali documenti strategici della Commissione sostengono la necessità di migliorare l'efficienza e l'efficacia della cooperazione nell'attività di contrasto e della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea (UE), nonché di ampliare la cooperazione con i paesi terzi. Tra tali documenti figurano la strategia europea di sicurezza interna (ProtectEU)⁷, il programma di lotta al terrorismo dell'UE⁸ e la strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata⁹.

In linea con questi documenti strategici, la cooperazione internazionale è stata rafforzata anche nel settore delle attività di contrasto. Sulla base dell'autorizzazione del Consiglio¹⁰, la Commissione ha negoziato un accordo con la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol).

⁵ Regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo.

⁶ Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi.

⁷ COM(2025) 148 final dell'1.4.2025.

⁸ Comunicazione della Commissione "Protect EU: programma di prevenzione e contrasto del terrorismo" (COM(2026) 101 final del 26.2.2026).

⁹ Comunicazione della Commissione "Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025" (COM(2021) 170 final del 14.4.2021).

¹⁰ Decisione del Consiglio 7047/20 del 23 aprile 2020 e documento del Consiglio CM 2178/20 del 13 maggio 2020.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica sostanziale**

Poiché i principali obiettivi e componenti dell'accordo sono la cooperazione tra Eurojust e l'Algeria in materia penale e l'istituzione di garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e di altri diritti e libertà fondamentali delle persone ai fini di tale cooperazione, le basi giuridiche sostanziali sono l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 85 TFUE.

- **Base giuridica procedurale**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, quando l'accordo previsto non riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione presenta una proposta al Consiglio. Il Consiglio adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo.

La Commissione propone di autorizzare la firma dell'accordo tra l'Unione europea e l'Algeria sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità dell'Algeria competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale (in seguito denominato "accordo"), con riserva della sua conclusione in data successiva.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione che autorizza la firma dell'accordo previsto è l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

La presente proposta si basa quindi sull'articolo 16, paragrafo 2, e sull'articolo 85 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

- **Competenza dell'Unione**

L'Unione ha competenza per determinare la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust, nonché per prevedere garanzie in materia di protezione dei dati personali.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente

- **Proporzionalità**

Gli obiettivi dell'Unione in relazione alla presente proposta, quali precedentemente delineati, possono essere conseguiti solo mediante la stipulazione di un accordo internazionale vincolante che preveda le necessarie misure di cooperazione e garantisca nel contempo un'adeguata tutela dei diritti fondamentali. Le disposizioni dell'accordo si limitano a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi principali. L'azione unilaterale degli Stati membri nei confronti dell'Algeria non rappresenta un'alternativa, in quanto Eurojust svolge un ruolo unico. Inoltre l'azione unilaterale non fornirebbe una base sufficiente per la cooperazione giudiziaria tra Eurojust e i paesi terzi e non garantirebbe la necessaria tutela dei diritti fondamentali.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizzi la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo. Non esiste nessun altro strumento

giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non applicabile.

- **Assunzione e uso di perizie**

Nel corso dei negoziati la Commissione non si è avvalsa di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Lo scambio di dati personali e il loro trattamento da parte delle autorità di un paese terzo incidono sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati. A tale riguardo, l'accordo assicura che al trattamento dei dati personali trasferiti ai sensi dell'accordo stesso siano applicate garanzie adeguate in linea con il diritto dell'Unione.

In particolare, il capo II concerne la protezione dei dati personali. Su tale base, gli articoli da 10 a 20 dettano disposizioni che prevedono i principi in materia di protezione dei dati (compresa la limitazione delle finalità e la minimizzazione dei dati), le garanzie per il trattamento di categorie particolari di dati, gli obblighi applicabili ai titolari del trattamento (anche in materia di conservazione, registrazione, sicurezza dei dati e trasferimenti successivi), i diritti individuali azionabili (in particolare in materia di accesso, rettifica e ricorso giudiziario) e il controllo indipendente, in quanto, da ciascuna parte, una o più autorità pubbliche indipendenti responsabili della protezione dei dati (autorità di controllo) vigilano sull'attuazione dell'accordo al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali.

In linea con il diritto dell'Unione, l'esercizio di determinati diritti individuali può essere rinviato, limitato o rifiutato solo nella misura in cui ciò risulti necessario e proporzionato, tenuto conto dei diritti e degli interessi fondamentali dell'interessato, per importanti motivi di interesse pubblico, in particolare per evitare di compromettere un'indagine o azione penale in corso.

L'articolo 10, paragrafo 6, dell'accordo garantisce che nessuna informazione scambiata nell'ambito dell'accordo stesso possa essere utilizzata in relazione alla pena di morte o a violazioni dei diritti umani in generale.

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, dell'accordo, quest'ultimo entra in applicazione solo dopo che le parti si siano notificate reciprocamente l'adempimento degli obblighi contenuti nell'accordo, compresi quelli relativi alla protezione dei dati personali, e tali notifiche siano state accettate. Oltre a ciò, e al fine di rafforzare ulteriormente le garanzie per la protezione dei dati personali, l'articolo 34, paragrafo 4, dell'accordo stabilisce che una parte possa rinviare il trasferimento dei dati personali fino a quando l'altra parte non abbia previsto per legge e attuato le garanzie e gli obblighi di cui al capo II dell'accordo (scambio di informazioni e protezione dei dati).

Inoltre l'accordo garantisce che lo scambio di dati personali tra Eurojust e l'Algeria sia conforme tanto al principio di non discriminazione quanto all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il quale garantisce che le ingerenze nei diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano limitate a quanto necessario per rispondere effettivamente alle finalità di interesse generale perseguite, nel rispetto del principio di proporzionalità.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non è necessario un piano attuativo, in quanto l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure.

Per quanto concerne il monitoraggio, l'Unione europea e l'Algeria riesaminano congiuntamente l'attuazione dell'accordo un anno dopo la sua entrata in applicazione e successivamente a intervalli regolari, nonché su richiesta di una delle parti e decisione congiunta. Le parti valutano congiuntamente l'accordo quattro anni dopo la sua entrata in applicazione.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 contiene le definizioni di importanti termini dell'accordo.

L'articolo 2 definisce gli obiettivi dell'accordo.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dell'accordo.

L'articolo 4 stabilisce l'obbligo per l'Algeria di designare almeno un punto di contatto nell'ambito delle autorità nazionali competenti, che non può essere il procuratore di collegamento. Occorre anche designare un punto di contatto per le questioni relative al terrorismo.

L'articolo 5 prevede il distacco del procuratore di collegamento presso Eurojust.

L'articolo 6 stabilisce le condizioni per la partecipazione del procuratore di collegamento e di rappresentanti dell'Algeria alle riunioni operative e strategiche di Eurojust.

L'articolo 7 prevede la possibilità che Eurojust distacchi un magistrato di collegamento in Algeria.

L'articolo 8 prevede che Eurojust possa assistere l'Algeria nella costituzione di squadre investigative comuni e possa essere invitata a fornire assistenza finanziaria o tecnica.

L'articolo 9 stabilisce le finalità del trattamento dei dati ai sensi dell'accordo.

L'articolo 10 elenca i principi generali di protezione dei dati applicabili ai sensi dell'accordo e sancisce il divieto di utilizzare i dati trasferiti a norma dell'accordo in relazione alla pena di morte o a violazioni dei diritti umani.

L'articolo 11 assicura garanzie supplementari per il trattamento di categorie particolari di dati personali e di diverse categorie di interessati.

L'articolo 12 limita il processo decisionale completamente automatizzato per l'uso dei dati personali trasferiti a norma dell'accordo.

L'articolo 13 limita il trasferimento successivo dei dati personali ricevuti.

L'articolo 14 prevede il diritto di accesso, compreso il diritto di ottenere conferma che i dati personali dell'interessato sono trattati conformemente all'accordo, e contiene informazioni essenziali sul trattamento.

L'articolo 15 prevede il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, a determinate condizioni.

L'articolo 16 prevede la notificazione di una violazione dei dati personali riguardante dati personali trasferiti ai sensi dell'accordo, garantendo che le rispettive autorità competenti si notifichino reciprocamente e notifichino alle rispettive autorità di controllo, senza ritardo, la violazione e adottino misure per attenuarne i possibili effetti pregiudizievoli.

L'articolo 17 prevede che sia comunicata all'interessato un'eventuale violazione dei dati personali che può pregiudicare gravemente i suoi diritti e le sue libertà.

L'articolo 18 stabilisce norme concernenti la conservazione, l'esame, la rettifica e la cancellazione dei dati personali.

L'articolo 19 dispone affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la divulgazione, compresi i trasferimenti successivi, la combinazione o la cancellazione di dati personali.

L'articolo 20 stabilisce obblighi sulla sicurezza dei dati, garantendo che siano messe in atto misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali scambiati ai sensi dell'accordo.

L'articolo 21 prevede l'efficace controllo e verifica del rispetto delle misure di salvaguardia stabilite dall'accordo, garantendo che vi sia un'autorità pubblica indipendente responsabile della protezione dei dati (autorità di controllo) incaricata di vigilare sugli aspetti che incidono sulla vita privata delle persone, comprese le norme interne pertinenti ai sensi dell'accordo, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali.

L'articolo 22 prevede il ricorso giurisdizionale, garantendo che gli interessati abbiano diritto a un ricorso effettivo in sede giudiziaria in caso di violazione dei diritti e delle garanzie riconosciuti dall'accordo derivante dal trattamento dei loro dati personali.

L'articolo 23 prevede la pubblicazione delle coordinate di contatto e di un documento che delinea le garanzie applicabili ai dati personali sancite dall'accordo.

L'articolo 24 prevede la riservatezza delle informazioni scambiate tra le autorità competenti dell'Algeria ed Eurojust.

L'articolo 25 stabilisce che lo scambio e la protezione di informazioni classificate UE e di informazioni sensibili non classificate siano disciplinati da un accordo di lavoro sulla riservatezza concluso tra Eurojust e le autorità competenti dell'Algeria.

L'articolo 26 prevede la responsabilità delle autorità competenti. Ad esempio, le autorità competenti sono responsabili del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate.

L'articolo 27 stabilisce che, in linea di principio, ciascuna parte sostenga le proprie spese connesse all'attuazione del presente accordo.

L'articolo 28 prevede la conclusione di un accordo di lavoro tra Eurojust e il ministero della Giustizia dell'Algeria.

L'articolo 29 prevede la notifica delle misure preliminari per l'attuazione dell'accordo.

L'articolo 30 prevede la notifica dell'autorità di controllo incaricata di vigilare sull'attuazione dell'accordo e di garantirne il rispetto.

L'articolo 31 dispone sull'entrata in vigore e l'applicazione dell'accordo.

L'articolo 32 stabilisce le modalità con cui possono essere apportate modifiche all'accordo.

L'articolo 33 prevede il riesame e la valutazione dell'accordo.

L'articolo 34 disciplina un meccanismo di risoluzione delle controversie e le condizioni per la sospensione dell'accordo.

L'articolo 35 prevede le condizioni per la denuncia dell'accordo.

L'articolo 36 stabilisce le modalità di esecuzione delle notifiche ai sensi dell'accordo.

L'articolo 37 disciplina la relazione con altri strumenti internazionali, garantendo che l'accordo non pregiudichi né incida sulle disposizioni giuridiche relative alla cooperazione giudiziaria previste da trattati, accordi o intese tra l'Algeria e qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.

Una frase finale indica i testi facenti fede.

- **Firma e testo dell'accordo**

Il testo dell'accordo è presentato al Consiglio assieme alla presente proposta.

A norma dei trattati, spetta alla Commissione assicurare la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione in data successiva.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica algerina democratica e popolare competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 85, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, Eurojust può instaurare e mantenere una cooperazione con le autorità di paesi terzi sulla base di una strategia di cooperazione.
- (2) A norma dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust può trasferire dati personali a un'autorità di un paese terzo sulla base, tra l'altro, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
- (3) Il 1° marzo 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Algeria per un accordo sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità dell'Algeria competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale.
- (4) I negoziati dell'accordo tra l'Unione europea e l'Algeria si sono conclusi con esito positivo a livello di squadre negoziali nell'agosto 2025. Gli Stati membri hanno approvato il testo a livello tecnico il 9 marzo 2026. L'Algeria ha dato il suo accordo definitivo il 3 febbraio 2026.
- (5) L'accordo consente il trasferimento di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti dell'Algeria, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell'Unione europea e dei suoi abitanti.

¹ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

- (6) L'accordo garantisce il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹¹, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, riconosciuto all'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, riconosciuto all'articolo 8, e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, riconosciuto all'articolo 47 della Carta. In particolare, l'accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Eurojust ai sensi dell'accordo.
- (7) L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere [xxx] il [xx.xx.xxxx].
- (10) È pertanto opportuno firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e l'Algeria sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità dell'Algeria competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale ("accordo"), con riserva della sua conclusione².

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹¹ GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

² Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.